

LE G G E

PER LA

Conservazione delle Acque Sorgive

DEL FIZZO

IMMESSE NEGLI ACQUEDOTTI CAROLINO

E DELLE

CENTOTTANTA ONCE DI CASERTA

LEGGE

per la conservazione delle acque sorgive del FIZZO immesse negli Acquedotti Carolino e delle Centottanta once in Caserta.

FERDINANDO II.

per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie ecc,

*Veduti i provvedimenti sovrani sulle acque sorgive del **Fizzo** immesse negli acquedotti Carolino e delle Centottanta once in Caserta; a conservare inalterati il corso e l'uso di quelle acque destinate al servizio delle nostre Reali Delizie, ed al comodo di Comuni diversi. Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia. Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato. Abbiamo risoluto di sanzionare, sanzioniamo la seguente legge.*

Articolo I.°

E' proibito di turbare in un modo qualunque il corso, l'uso e la destinazione delle acque enunciate. Incorrerà nella violazione del divieto:

1. Chiunque romperà in un sito qualunque, e per qualsiasi motivo, così l'acquedotto Carolino ed alcune delle sue diramazioni, come l'acquedotto delle Centottanta once, sia per deviarne le acque, sia per innaffiare i terreni, sia per qualunque altra causa.

2. Chiunque senza nostra autorizzazione o commessione attaccherà tubature o canali per avvalersi dell'acqua,

3. Chiunque altererà in un modo qualunque, e per qualsiasi motivo, i chiusini tanto nell'aperta campagna, che nell'abitato.

4. Chiunque aprirà le porte di castelletti ove sono le diverse concessioni, ad oggetto di alterare gli orifizi dei bronzini e di produrvi guasti.

5. Chiunque formerà parate in qualsiasi diramazione di acque per alzarne il livello, e versarle in altro luogo.

6. Chiunque invertirà ad uso diverso delle concessioni le acque, ovvero estrarrà dalle fontane le acque con botti, od in altro modo per mantenere industrie, non già per invertirle a semplice uso della vita, cui vennero destinate.

7. Chiunque porterà nelle cisterne le acque in epoca diversa da quella stabilita cioè dal 1.° al 15 Gennaio, dal 1.° al 15 Maggio e dal 1.° al 15 -Settembre pei paesi limitrofi; e dal di 16 al 20 di ciascuno dei detti mesi per quello di Caserta.

8. Chiunque senza concessione farà uso Dell'acqua del Condotta Carolino per irrigare i suoi fondi, sollevando il portellone che serve a mettere il corso del medesimo.

9. Chiunque pianterà alberi od altro su gli indicati condotti senza serbare la distanza di palmi¹ quindici per l'acquedotto Carolino, e di palmi dieci per le altre diramazioni, misurando da ciascun lato dell'acquedotto.

Articolo 2.°

La violazione del divieto nei casi espressi nel numero 1° dell'Art.° precedente si punirà col primo grado di prigionia, con l'ammenda di sei a cinquanta ducati; oltre alla confiscazione degli oggetti ed ordigni che han servito alia esecuzione del reato. Negli altri casi poi determinati ne' rimanenti numeri 2° a 9° si applichera con l'ammenda di ducati sei a cinquanta, e confiscazione degli oggetti ed ordigni che han servito al reato, la pena della detenzione.

Articolo 3.°

Oltre le pene sanzionate nel precedente articolo, verrà il colpevole condannato al rifacimento dei danni, interessi e delle spese di giudizio in favore della Reale Amministrazione.

Articolo 4.°

La condanna all'ammenda, al rifacimento dei danni, interessi, e delle spese di giudizio, verrà eseguita col mezzo della coazione personale. Il condannato però costituito in carcere, che a seconda delle Leggi e dei regolamenti in vigore dimostri l'assoluta sua impossibilità di pagare, verrà posto in libertà; salvo sempre l'azione reale ove sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento.

Articolo 5.°

Le ammende si verseranno nella ricevitoria dell'Amministrazione dei Reali siti di Caserta e di S. Leucio.

Delle ammende introitate due terzi andranno a beneficio del guardaboschi, del guardiano delle acque e del fontaniere che avrà scoperto il reato; ed il di più rimarrà a beneficio dell'Amministrazione. Qualora lo scovritore del reato si avesse per denuncia d'individuo estraneo all'Amministrazione, indipendentemente dai suoi agenti l'ammenda sarà data interamente al denunziante.

Articolo 6.°

¹ Palmo = **0,263670 m**

Per le resistenze vie di fatto, attacco contro i guardaboschi i guardiani delle acque ed i fontanieri, avvenuti in atto che agiscono per oggetto del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge dei 9 Dicembre 1825, relativa agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

Articolo 7.°

Per la recidiva e reiterazione ne' reati preveduti nel precedente articolo primo si osserveranno le determinazioni contenute nell'Art. ° 84 e seguenti delle leggi penali.

Articolo 8.°

I guardaboschi, i guardiani delle acque, ed i fontanieri invigileranno abitualmente perché ne' luoghi affidati alla loro custodia il divieto espresso nell'articolo primo di, questa legge non s'infranga con alterazione dei R.^{li} acquedotti, delle loro ramificazioni o condutture diverse delle acque .accordate ai concessionari, ne con altro modo qualunque.

Articolo 9.°

Ove il divieto venga ad infrangersi, i guardaboschi, i guardiani delle acque, i fontanieri cureranno la sorpresa del colpevole nell'infrazione, cercheranno di assicurare gli oggetti, *gli* ordigni che hanno servito alla esecuzione della medesima ed ogni altro elemento di pruova. Cercheranno del pari verificare come la trasgressione si è eseguita, e come il trasgressore ha profittato dell'acqua.

Articolo 10.°

Ad assicurare gli dementi di pruova, ed in particolare gli oggetti, gli ordigni coi quali si e dato luogo alla trasgressione, i guardaboschi, i guardiani delle acque ed i fontanieri potranno nel bisogno introdursi nelle case altrui, nelle officine, negli edificii, e nei cortili adiacenti, ne' recinti chiusi, ma lo eseguiranno in presenza del commissario di polizia ordinaria, o del giudice circondariale, o del suo supplente nel luogo della trasgressione; o del Sindaco, ovvero di uno degli eletti uniformemente all'Art.° 16 delle leggi della procedura nei giudizi penali.

Articolo 11°

Ciascuno degli enunciati funzionari , di cui domandasi l'intervento a norma del precedente Art.° si presterà prontamente alla richiesta, e prenderà parte alla formazione del processo verbale da farsi sui risultamenti della visita; apponendo

la sua sottoscrizione in piedi, e la mezza firma in ogni pagina del verbale.

Articolo 12.°

Se le acque deviate dagli acquedotti, o dalle loro ramificazioni o condutture, si trovino introdotte nell'altrui fondo rustico od urbano sia per innaffiarlo, sia per abbeverare animali, sia per altro oggetto qualunque, sarà considerato colpevole della trasgressione il possessore del fondo non munito per usarne di superiore autorizzazione, per quanto concerne la responsabilità per la multa e per i danni ed interessi. La pena afflittiva di corpo sarà applicabile All'autore materiale e complice della contravvenzione,

Non si dara luogo a questa determinazione qualora il possessore del fondo comproui di essere stato altri autore della trasgressione.

Articolo 13.°

I guardaboschi, i guardiani delle acque, ed i fontanieri, che abbiano verificato la trasgressione ed assicurato gli ordegni ed altri oggetti, se vi sieno, alia trasgressione relativi compileranno fra le ore 24 da che la trasgressione si e verificata l'analogo processo verbale.

Articolo 14.°

Verrà nel processo verbale espresso quanto segue:

- 1.° il giorno e l'ora in cui la trasgressione si e verificata;
- 2.° il nome, cognome, qualità e domicilio dei compilatori del processo verbale;
- 3.° tutte le circostanze relative al reato è particolarmente il tempo e luogo in cui e avvenuto;
- 4.° il nome, cognome, domicilio, e la condizione del trasgressore, ove conoscase;
- 5.° gli ordegni ed istrumenti che hanno servito, o erano destinati alla esecuzione del reato, ed altri oggetti, ove se ne avessero, ad esso relativi;
- 6.° la data della chiusura del processo verbale;
- 7.° la sottoscrizione in piedi del processo verbale, e la mezza firma in ogni pagina dei compilatori e di chiunque avesse avuto parte nella verifica della trasgressione. Non sapendo alcuno di essi scrivere, ne verrà fatta menzione nel processo verbale.

Articolo 15.°

Entro le ore 24 dalla chiusura del processo verbale, dovrà il medesimo ratificarsi, con giuramento dai capienti compilatori

innanzi al giudice del circondario. o del suo supplente nel luogo della trasgressione.

Articolo 16.°

Dopo la rettifica giurata del processo verbale il giudice del circondario o il suo supplente né rilascerà immediatamente copia ai suoi compilatori che consegneranno senza ritardo all'immediato loro superiore il quale fra le ore 24 ne darà notizia all'Amministratore locale.

Articolo 17.°

Quando abbiassi notizia della trasgressione; dal giudice del circondario o dal suo supplente per denuncia giuntagli da persona non addetta alla custodia delle acque, dovrà egli renderne consapevole fra le ore 24 l'Amministratore locale per la parte che stimerà prendere sulla procedura.

Articolo 18.°

E' ne' doveri dell'Amministratore locale far noto ogni trasgressione, ancorchè di poco momento all'Amministratore generale, che in ogni mese dirigerà uno stato delle trasgressioni avvenute alla Soprintendenza generale. Nel caso poi di grave trasgressione, l'Amministratore generale, senza attendere la fine del mese, ne farà giungere sollecitamente rapporto alla Soprintendenza generale, ed attenderà le sue disposizioni.

Articolo 19.°

Il processo verbale. sarà compilato da due dei guardaboschi, guardiani delle acque o fontanieri, ovvero da uno di essi e da altra persona che potrà trovarsi sopra luogo; verrà ratificato con giuramento nel tempo e nel modo indicato nei precedenti articoli 13, 14 e 15; e farà piena pruova in giudizio fino alla iscrizione in falso pei fatti relativi alle trasgressioni preveduti con l'articolo primo di questa legge.

Articolo 20.°

Per la informazione in falso contro il processo verbale si osserveranno le determinazioni degli Art.ⁱ 156 a 158 della legge forestale del 21 Agosto 1826.

Articolo 21.°

Il processo verbale che, in mancanza di alcuna delle condizioni determinate nel precitato Art.^o 19, non faccia piena pruova in giudizio sino alla iscrizione in falso, verrà discusso con altre pruove a carico ed a discolpa, che il giudice valuterà

secondo il suo criterio morale. Altrettanto si osserverà per le induzioni che i compilatori del processo verbale abbiano tratto da fatti col medesimo comprovati.

Articolo 22.°

Qualora i fatti contenuti nel processo verbale non giungano a comprovare compiutamente la trasgressione, o a manifestarne l'autore, il giudice del circondario curerà di supplirvi con altri atti conducenti all'acquisto di prove; prendendo all'uopo le tracce dal verbale, e sentendo i suoi compilatori pei chiarimenti. Gli atti suppletivi di istruzione verranno uniti al processo verbale.

Articolo 23.°

Il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, d'accordo con l'amministratore locale destinerà il giorno in cui dovrà procedersi alla discussione e spedizione della causa con le forme stabilite dalle leggi della procedura nei giudizi penali. Nel giudizio l'Amministratore locale farà le parti della Reale Amministrazione coi diritti di parte civile, senza bisogno di costituirsi con tale qualità. All'effetto o personalmente o per mezzo dell'Avvocato della Reale Amministrazione eserciterà in giudizio l'azione civile per l'ammenda, pei danni, interessi, e per la confiscazione degli ordigni ed istrumenti impiegati nell'eseguire la trasgressione.

Articolo 24.°

Le spese che nel giudizio occorrono si anticiperanno dalla Reale Amministrazione, che avrà il diritto di ottenerne il risarcimento dal trasgressore che a norma dell'Art. 3.° di questa legge vi sarà condannato.

Articolo 25.°

Verrà portato sollecitamente a fine il giudizio delle trasgressioni, rimanendo responsabile del ritardo il giudice del circondario, o l'amministratore locale che vi avesse dato luogo.

Articolo 26.°

L'Amministratore locale manifesterà senza indugio l'esito del giudizio all'Autorità superiore della Casa Reale, cui farà giungere copia della sentenza profferita.

Articolo 27.°

Nei giudizi di trasgressione per la conservazione del corso delle acque del Real Condotta Carolino e sue diramazioni, e dell'altro nominato delle Centottanta once, vi è luogo ad

appello ed a ricorso alla Corte Suprema di giustizia ne' casi a norma delle leggi della procedura ne' giudizi penali.

Articolo 28.°

Qualora l'incaricato di fare in giudizio le parti della Reale Amministrazione produca reclamo contro la sentenza dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà, sia per la rinunzia sia per discussione del gravame.

Articolo 29.°

Finchè non abbiasi questa risoluzione rimarrà sospeso il precedente, purchè non siavi gravame del ministero pubblico.

Articolo 30.°

Le determinazioni presistenti non contrarie a questa legge rimangono in vigore. Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato, presidente Interino del Consiglio dei Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato dalla Residenza del Consiglio dei Ministri si pubblica con le ordinarie solennità per tutti i nostri Reali Domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli. il di 30 Novembre milleottocento-quarantacinque —Firmato Ferdinando— Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia = Firmato = Nicola Pariso —; Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri = Firmato = Marchese di Pietracastella.

Pubblicato in Napoli nel di 24 di Dicembre milleottocentoquarantacinque.